



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

- VISTO** il Regio decreto 3 marzo 1942, n. 327, di approvazione del Codice della Navigazione;
- VISTA** la legge 28 gennaio 1994, n. 84 recante “Norme in tema di riordino della legislazione in materia portuale”;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 gennaio 2004 e successive modifiche, che ha istituito il Comitato di Coordinamento Interministeriale per la sicurezza dei trasporti e delle infrastrutture (COCIST) al fine di delineare gli indirizzi per la sicurezza dei trasporti aereo, terrestre e marittimo, nell’ambito del coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha delegato l’allora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ad istituire un Comitato Interministeriale per la Sicurezza dei Trasporti Marittimi e dei Porti, e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 novembre 2002, n. 16325/MM, e successive integrazioni, con il quale è stato istituito il Comitato Interministeriale per la Sicurezza dei Trasporti Marittimi e dei Porti (di seguito “CISM”);
- VISTO** il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 203, recante “Attuazione della direttiva 2005/65/CE, relativa al miglioramento della sicurezza nei porti”;
- VISTO** il Regolamento (EC) n. 725 del Parlamento Europeo e del Consiglio in data 31 marzo 2004;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 18.06.2004 n. 1444, che ha indicato nel Corpo delle Capitanerie di porto la struttura responsabile in materia di *security* nel settore dei trasporti marittimi, sia in relazione a quanto disposto dal Capitolo XI-2 della Convenzione SOLAS 74 come emendata e del relativo ISPS Code, che del Regolamento CE n. 725/2004;
- VISTO** il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 58 del 16.03.2022 con il quale sono state apportate modifiche al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 29 novembre 2002, n. 16325/MM, istitutivo del CISM;
- CONSIDERATO** opportuno procedere al riordino e coordinamento delle disposizioni emanate nel tempo in relazione all’istituzione e al funzionamento del CISM e del relativo “Regolamento di organizzazione”;
- RITENUTO** necessario, in considerazione della necessità di individuare le modalità di voto ed i requisiti di ammissione al CISM, procedere alla modifica del decreto istitutivo del CISM richiamato in premessa e alla conseguente modifica del “Regolamento di organizzazione”;

DECRETA

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto disciplina l'organizzazione, i compiti e la composizione del Comitato Interministeriale per la sicurezza dei trasporti marittimi e dei porti (CISM).

Articolo 2

(Compiti del CISM)

1. Nel rispetto delle linee guida e degli atti di indirizzo emanati dal Comitato di Coordinamento Interministeriale per la sicurezza dei trasporti e delle infrastrutture e, ferme restando le competenze assegnate con D.M. 18.06.2004 citato in premessa, il CISM svolge i seguenti compiti:
 - a) supporto alla elaborazione e all'aggiornamento del Programma nazionale di sicurezza marittima contro eventuali azioni illecite intenzionali (PNSM);
 - b) analisi e approfondimento delle disposizioni internazionali in tema di sicurezza marittima e dei porti, ai fini della formulazione di proposte di recepimento;
 - c) analisi e approfondimento degli scenari di sicurezza non contemplati dalla vigente normativa unionale ed internazionale, al fine di proporre iniziative in materia di livelli di sicurezza marittima e di efficienza per le attività di competenza;
 - d) promozione di azioni sinergiche con i corrispondenti Comitati per la sicurezza, ove istituiti presso le altre Nazioni ovvero con le analoghe Autorità degli altri Stati, al fine di concordare ed adottare possibili comuni misure di protezione a tutela dei rispettivi settori di competenza.

Articolo 3

(Composizione del CISM e della Segreteria tecnica)

1. Il CISM è composto dai rappresentanti delle Amministrazioni, Enti ed Associazioni sottoelencati, aventi, ciascuno, diritto di voto:
 - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capo dipartimento per i trasporti, con funzioni di Presidente;
 - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capo del Reparto VI - Sicurezza della Navigazione e Marittima del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, con funzioni di Vicepresidente;
 - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – un Dirigente/funziionario dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro;
 - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capo dell'Organo centrale di sicurezza;
 - Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti – un Dirigente/funziionario del Dipartimento per i trasporti e la navigazione - Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per le vie d'acqua;
 - Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti - un Dirigente/funziionario del Dipartimento per i trasporti e la navigazione - Direzione generale per i porti, la logistica e l'intermodalità;
 - Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - un Dirigente/funziionario;
 - Ministero dell'interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza - un Dirigente/funziionario della Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere;
 - Ministero dell'interno - un Dirigente/funziionario del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile;
 - Comando generale della Guardia di Finanza – un Ufficiale dirigente;
 - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - un Dirigente/funziionario;
 - Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* - un Dirigente/funziionario del Dipartimento per

il digitale, la connettività e le nuove tecnologie - Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione;

- Ministero della Difesa – Marina Militare – il Capo Rep. III;
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto – il Capo Reparto III;
- Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio del Consigliere Militare - un dirigente/funziionario della Segreteria del Comitato di Coordinamento interministeriale per la sicurezza dei trasporti e delle infrastrutture (COCIST);
- Confitarma;
- Assarmatori;
- Assoport;
- Assiterminal;
- Assocostieri;
- Uniport.

2. Partecipano, altresì, con funzioni meramente consultive, senza diritto di voto:

- American Bureau of Shipping;
- Angopi;
- Assologistica;
- Assorimorchiatori;
- Bureau Veritas SA.;
- Confetra;
- DNV AS;
- Fedepiloti;
- Federagenti;
- Federimorchiatori;
- Federsicurezza;
- Lloyd's Register Group LTD;
- RINA Services S.p.A;
- Spediporto;
- Unione Piloti.

3. Segreteria tecnica

Il CISM si avvale di una Segreteria tecnica, che, sulla base delle direttive del Presidente e del Vicepresidente, svolge compiti di coordinamento e supporto di carattere organizzativo, tecnico e funzionale dei lavori del CISM e del Comitato Ristretto Permanente (CRP), provvedendo alla convocazione e verbalizzazione delle relative sedute.

La Segreteria tecnica è composta da:

- Coordinatore: Capo Ufficio 3 - *Maritime Security* - del Reparto VI del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto;
- Assistenti: n. 2 unità di personale dell'Ufficio 3 - *Maritime Security* - del Reparto VI del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto;

Le Amministrazioni, gli Enti e le Organizzazioni sopra indicate comunicano alla Segreteria tecnica i nominativi dei componenti designati e le eventuali successive sostituzioni, avendo cura di aggiornare la già menzionata Segreteria in caso di variazioni.

Le deliberazioni del CISM sono adottate a maggioranza dei componenti con diritto di voto presenti, secondo le modalità previste dal "Regolamento di organizzazione". In caso di parità, prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente.

In relazione alla composizione del CISM, di cui al presente articolo, è prevista la possibilità di ammissione di ulteriori componenti secondo le modalità e i criteri indicati nel “Regolamento di organizzazione”.

Articolo 4 *(Comitato Ristretto Permanente)*

1. In seno al CISM è costituito il Comitato Ristretto Permanente (di seguito “CRP”), che esprime pareri vincolanti in ordine a specifiche tematiche principalmente attinenti alla salvaguardia dell’interesse generale e della sicurezza marittima ad esso devolute con provvedimento del Presidente. La composizione del CRP è determinata, di volta in volta, in relazione alla specifica materia trattata, dal Presidente o, su sua delega, dal Vicepresidente, attingendo dai componenti di cui al precedente articolo 3, punto 1.
Il CRP può avvalersi – in relazione alle specifiche materie trattate - dei soggetti che partecipano al CISM con funzioni consultive.

Articolo 5 *(Regolamento di organizzazione)*

1. Le disposizioni contenute nell’annesso “Regolamento di organizzazione” disciplinano le modalità attuative, le procedure per l’istruttoria relativa all’ammissione al Comitato, i compiti e il funzionamento della Segreteria tecnica, le modalità di votazione e tutto quanto concerne l’adeguato funzionamento del Comitato nello svolgimento dei compiti di cui al presente Decreto.
2. È prevista la possibilità di ammissione di ulteriori componenti, secondo le modalità e i criteri dettati dal “Regolamento di organizzazione”.

Articolo 6 *(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Il presente decreto non comporta maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni, gli Enti e le Organizzazioni interessate provvedono agli adempimenti del presente provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 7 *(Entrata in vigore ed abrogazioni)*

1. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Apposito avviso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Dalla data del presente decreto è abrogato il decreto Ministeriale 29 novembre 2002, n. 16325/MM, come modificato dal DM 16.3.2022 n. 58 ed il Regolamento di organizzazione del CISM, approvato con Verbale n.1/2003 del 17 aprile 2003.

Sen. Matteo Salvini



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA SICUREZZA
DEI TRASPORTI MARITTIMI E DEI PORTI
(CISM)

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE

PREMESSA

1. Il presente Regolamento definisce l'organizzazione del Comitato Interministeriale per la Sicurezza dei Trasporti Marittimi e dei Porti (di seguito "CISM"), specificando le modalità attuative e le scadenze temporali dei compiti del Comitato, le procedure di ammissione di nuovi componenti, i compiti della Segreteria tecnica, le modalità di votazione e tutto quanto concerne le disposizioni applicabili, allo scopo di assicurare il funzionamento ed il corretto svolgimento dei lavori del CISM.
2. Ai fini del presente Regolamento, con il termine "decreto" si intende il decreto istitutivo del CISM e ss.mm.ii..

Articolo 1 Presidente

1. Il Presidente svolge le seguenti funzioni:
 - convoca e presiede il Comitato;
 - dirige e modera le discussioni;
 - concede la facoltà di parola e sovrintende al corretto andamento dei lavori.

Articolo 2 Vice Presidente

1. Il Vice Presidente svolge le seguenti funzioni:
 - supporta il Presidente nelle sue attività e svolge le funzioni dallo stesso delegate anche verbalmente;
 - sostituisce il Presidente in sua assenza.

Articolo 3 Criteri di ammissione e di esclusione

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto è prevista la possibilità di ammissione di ulteriori componenti sia con funzioni consultive che con diritto di voto, al ricorrere dei requisiti di seguito riportati:
 - requisito per l'ammissione con diritto di voto: rappresentare almeno 15 soggetti direttamente impegnati nella sicurezza dei trasporti marittimi e dei porti o con un volume di traffico e movimentazione di significativa rilevanza nazionale, appartenenti ad una determinata categoria o associazione che rappresentino, specificatamente, armatori, porti e/o impianti portuali;
 - requisito per l'ammissione con funzioni consultive: rappresentare soggetti con comprovati e rilevanti interessi connessi alla sicurezza dei trasporti marittimi e dei porti appartenenti ad una determinata categoria o associazione di rilevanza nazionale.
2. Il richiedente deve presentare domanda di ammissione in forma scritta, indirizzata al

Presidente, per il tramite della Segreteria tecnica, indicando in modo dettagliato le motivazioni, gli interessi, i soggetti/entità rappresentati/e nonché, nel caso di richiesta di ammissione con diritto di voto, la specifica categoria di appartenenza (armatori, porti, impianti portuali).

3. La richiesta di ammissione verrà discussa nell'ambito del Comitato, previo inserimento nel relativo ordine del giorno. La richiesta si intenderà accolta se approvata a maggioranza dal Comitato, alla presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti aventi diritto al voto, secondo le modalità specificate ai commi 2 e 3 dell'art. 9 del presente Regolamento.
4. Tale delibera di ammissione dovrà essere sottoposta al Signor Ministro per la definitiva approvazione.
5. I membri del Comitato sono tenuti all'obbligo della riservatezza e del segreto d'ufficio.

Articolo 4

Riunioni

1. Le riunioni del Comitato non sono aperte al pubblico ed hanno luogo, di norma, presso la sede del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Viale dell'Arte, 16 – ROMA; in casi eccezionali - valutati dal Presidente - qualora non si trattino argomenti classificati, le riunioni si possono svolgere anche in videoconferenza o in forma mista.
2. Il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno ed ogniquale volta le circostanze lo richiedano.
3. Su richiesta di almeno tre membri con diritto di voto, il Presidente può disporre la convocazione del Comitato e l'inserimento di specifici argomenti all'ordine del giorno.
4. Possono partecipare alle riunioni soltanto i membri del Comitato designati a partecipare dalle Amministrazioni e dagli Enti facenti parte del Comitato stesso.
5. Qualora, per particolari esigenze, il Presidente ne ravvisi l'opportunità, potranno essere auditi esperti ed operatori di settore.
6. Il Presidente può indire riunioni straordinarie del Comitato, estendendo l'invito di partecipazione anche a rappresentanti di Organi Istituzionali non presenti nel Comitato stesso.
7. Di ogni riunione del Comitato, viene redatto il verbale a cura della Segreteria tecnica.

Articolo 5

Audizioni

1. Ai fini delle attività del Comitato nonché per l'elaborazione e l'aggiornamento del Programma Nazionale di Sicurezza di cui all'articolo 2, lett. A, del decreto, il Presidente può convocare, nel corso delle riunioni del Comitato, rappresentanti degli operatori del settore.

Articolo 6

Segreteria Tecnica

1. Il coordinamento operativo delle attività del Comitato e del Comitato Ristretto Permanente (CRP) è assicurato dalla Segreteria tecnica, di cui all'art.3, comma 3, del decreto.

2. La Segreteria tecnica svolge compiti di coordinamento e supporto di carattere organizzativo, tecnico e funzionale dei lavori del Comitato, sulla base delle direttive del Presidente e del Vice Presidente. Inoltre, in caso di trattazione di argomenti di natura classificata, verifica che i partecipanti siano abilitati a conoscere tali informazioni, disponendo di adeguato NOS. Il personale facente parte della Segreteria tecnica deve essere abilitato alla trattazione di documenti classificati.
3. La Segreteria Tecnica provvede:
 - alla convocazione delle riunioni;
 - all'organizzazione logistica;
 - alla registrazione dei partecipanti;
 - alla registrazione video/fonica delle riunioni; le registrazioni verranno custodite presso l'Ufficio di Segreteria stesso;
 - al coordinamento con le altre Amministrazioni, Enti e Organizzazioni rappresentate nel Comitato;
 - alla distribuzione della documentazione necessaria per lo svolgimento delle riunioni;
 - alla verbalizzazione delle sedute;
 - all'invio del verbale a tutti i componenti del Comitato;
 - alla custodia della documentazione e materiale inerente i lavori;
 - alla conservazione della copia originale del verbale relativo ad ogni riunione.

Tali attività sono estese anche ai lavori dei Comitati Ristretti, dei Sottocomitati tecnici e dei Gruppi di lavoro di cui al successivo articolo 10.

Articolo 7 **Coordinatore**

1. Al Coordinatore della Segreteria tecnica è affidato il compito di verificare che tutte le decisioni prese e i provvedimenti approvati nelle riunioni del Comitato siano adottati tempestivamente, verificando che ne sia data diffusione agli interessati.
2. Il Coordinatore, inoltre, aggiorna il Presidente sull'andamento dei Comitati ristretti e dei Sottocomitati tecnici.

Articolo 8 **Convocazioni**

1. La convocazione del Comitato viene predisposta dal Coordinatore ed effettuata dalla Segreteria tecnica, con avviso scritto inviato ai componenti, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo stabiliti per la riunione e gli argomenti all'Ordine del Giorno.
2. L'avviso di convocazione è trasmesso a cura della Segreteria tecnica a mezzo PEC/e-mail, ovvero tramite raccomandata o recapito manuale (qualora contenente documentazione riservata), con obbligo di conferma da parte dei destinatari entro il termine stabilito dal Presidente.

Articolo 9

Modalità di votazione

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 3. comma 3, le decisioni e le deliberazioni del Comitato sono assunte mediante votazione a maggioranza dei componenti con diritto di voto presenti.
2. Ciascun componente con diritto di voto può esprimere una preferenza, che vale 1 (uno) voto.
3. In caso di parità, prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente.

Articolo 10

Sottocomitati tecnici, Gruppi di lavoro

1. Il Presidente può organizzare i lavori del Comitato costituendo Sottocomitati tecnici cui affidare l'esame di problemi specifici o settoriali, che potranno avere il compito di approfondire le problematiche tecnico- operative.
2. Il Presidente designa i componenti dei Sottocomitati per i successivi lavori e può, qualora vi siano particolari temi da trattare, convocare esperti.
3. L'esito dei lavori sarà sottoposto alla valutazione del Presidente prima della presentazione al Comitato.

Articolo 11

Redazione del verbale

1. Di ciascuna seduta del CISM e del CRP viene redatto apposito verbale, a cura della Segreteria Tecnica, che deve contenere, oltre agli argomenti discussi nel corso della seduta, anche i nominativi dei partecipanti, la data della riunione ed una sintesi delle decisioni assunte.
2. Il verbale, prima della trasmissione a tutti i membri a cura della Segreteria, viene approvato e sottoscritto dal Presidente o, previa autorizzazione dello stesso, dal Vice Presidente, nonché dal Coordinatore della Segreteria tecnica.
3. L'originale del verbale viene conservato agli atti presso la Segreteria del Comitato.

---o0o---